

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-bis  
n. 21-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GRECO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIANNI DE MICHELIS**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO  
DEGLI AFFARI ESTERI *PRO TEMPORE*

**per il reato di cui agli articoli 81 e 323, capoverso, del codice penale (abuso d'ufficio)**

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma il 25 ottobre 1997**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 28 ottobre 1997**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 5 giugno 1998**  
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 17 ottobre 1997 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, per il reato di cui agli articoli 81 e 323, capoverso, del codice penale (abuso d'ufficio).

Il 25 ottobre 1997 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 28 ottobre 1997 ed annunciata in Aula il successivo 29 ottobre.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 10 e del 19 marzo 1998. Nel corso della seduta del 10 marzo è stato ascoltato il dottor De Michelis, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

\* \* \*

La relazione del Collegio illustra quanto segue.

La vicenda si inserisce nel quadro delle iniziative adottate dallo Stato in favore di organismi internazionali impegnati nel settore della ricerca. In particolare, per gli anni 1990, 1991 e 1992, lo Stato italiano ha contribuito per l'importo di 2 miliardi di lire l'anno al finanziamento dell'attività dell'International Foundation for Development Alternative (I.F.D.A.), con sede in Svizzera. Tale organismo era incaricato di redigere ricerche e di organizzare incontri sul tema dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo. L'ipotesi accusatoria del Collegio per i reati ministeriali si fonda invece sul convincimento che tali finanziamenti,

benchè formalmente assegnati all'I.F.D.A., erano in realtà destinati al Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Bettino Craxi, il quale era stato nominato dal Segretario Generale dell'O.N.U. suo rappresentante speciale per i problemi del debito pubblico dei paesi in via di sviluppo.

Il Collegio per i reati ministeriali osserva che il nostro paese aveva concesso a più riprese un contributo straordinario a favore dell'O.N.U. di 850 milioni di lire l'anno, per sostenere economicamente l'attività dell'onorevole Craxi in qualità di rappresentante speciale del Segretario generale dell'O.N.U. A giudizio del Collegio il conferimento di tali contributi simulava un'operazione legittima in un programma che mirava invece a soddisfare esigenze diverse anche in considerazione del fatto che, in concreto, tale organismo non ha espletato nessuna di quelle attività indicate nei decreti con i quali il Ministro degli affari esteri approvava l'iniziativa e autorizzava il versamento del contributo. A tali conclusioni il Collegio perviene dopo aver esaminato la copiosa documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che attesterebbe come l'unico beneficiario dei contributi fosse l'onorevole Craxi. Le spese dell'I.F.D.A. non sono inoltre documentabili in quanto mancherebbe qualsiasi forma di rendicontazione. In base all'ipotesi accusatoria del Collegio per i reati ministeriali il dottor Gianni De Michelis, nella qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, avrebbe quindi, abusando del suo ufficio, reso possibile l'utilizzo di fondi per finalità occulte, al fine di procurare un vantaggio patrimoniale ingiusto all'onorevole Bettino Craxi.

Nella seduta del 10 marzo 1998 è stato ascoltato il dottor Gianni De Michelis, il

quale ha precisato che la decisione di erogare un finanziamento all'I.F.D.A. era stata adottata con un suo specifico decreto, come Ministro degli affari esteri, previa intesa con il Presidente del Consiglio, onorevole Craxi. Tale atto rappresentava, a suo giudizio, una scelta di opportunità politica in considerazione dell'esigenza di dover supportare economicamente l'attività svolta dall'onorevole Craxi come rappresentante speciale del Segretario generale dell'O.N.U.

La Giunta ha svolto un approfondito dibattito nel corso del quale non è sembrato possibile ravvisare alcuna delle esimenti di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989: nè il perseguimento della tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, nè quello di tutelare un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione del Governo.

Nel caso di specie, a parere unanime dei componenti della Giunta, gli elementi acquisiti avrebbero rilevato un'ipotesi di ossequio soltanto formale alla legge, che nella sostanza, invece, sarebbe stata elusa, favorendo soggetti ed iniziative diverse rispetto a quelle della destinazione decretizia.

Alcuni commissari hanno, infatti, osservato come il Governo italiano già contribuisse, in maniera sostanziosa, all'opera di sostegno economico dell'attività dell'onore-

vole Craxi, quale rappresentante speciale del Segretario Generale dell'O.N.U. È sembrato quindi che, stante l'assenza assoluta di ricerche e studi elaborati dall'I.F.D.A., la concessione di finanziamenti ulteriori avesse in realtà altre finalità e che l'organismo stesso si occupasse essenzialmente di impiegare tali finanziamenti in modo difforme rispetto a quello previsto dai decreti ministeriali firmati dal dottor De Michelis, in qualità di Ministro degli affari esteri.

Ovviamente, resta aperta la questione se il dottor De Michelis fosse partecipe del dirottamento dei finanziamenti verso scopi non propri, nonchè la questione se, con la intervenuta riforma dell'articolo 323 del codice penale, tuttora sussista il reato di abuso d'ufficio continuato. Ma entrambe le questioni costituiscono l'oggetto della valutazione e decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente, cui il caso dovrà essere rimesso dopo la risposta negativa al quesito di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

La Giunta, all'unanimità, ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro per gli affari esteri.

GRECO, *relatore*

